

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Catania, 4, 5, 6 ottobre 2018*****Il ruolo dell'Avvocato per la democrazia e nella costituzione***

*

MOZIONE SUL PROCESSO CIVILE**DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI – UNCC**

L'Unione nazionale della Camere Civili reputa che ogni intervento volto a velocizzare i giudizi civili necessiti prioritariamente delle dovute risorse per l'organizzazione degli uffici giudiziari, con necessario incremento dei Magistrati togati, del personale di Cancelleria (il cui incremento, si dà atto, è attualmente in corso), e dei mezzi necessari per il funzionamento della giustizia, anche per l'implementazione e per il miglior funzionamento del processo telematico.

Per quanto riguarda i possibili interventi sul processo civile l'UNCC reputa che gli ultimi provvedimenti giudiziari (quali: il prevedere tanti ed innumerevoli riti diversi in relazione alle diverse fattispecie oggetto di giudizio, l'introduzione dei diversi filtri in appello ed in cassazione, inclusa la previsione della non impugnabilità delle sentenza ex articolo 360 n.5 in caso di c.d. "doppia conforme"), e le recenti interpretazioni della Suprema Corte (e ci si riferisce alle tante pronunce di inammissibilità dei ricorsi per meri difetti formali, o per un elaborato quanto normativamente non previsto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) abbiano avuto la evidente finalità di ridurre il numero delle cause civili mediante facili e semplici pronunce di rigetto in rito, con violazione di quella che è e deve essere la finalità del giudizio civile prevista dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6

della CEDU, per come concordemente interpretato dalle Corti Europee:

stabilire il fondamento o meno del diritto fatto valere in giudizio.

Tale deriva, che incide in misura significativa sulla stessa utilità dell'intero sistema giudiziario, e che sta determinando sconcerto non solo presso gli operatori della giustizia ma anche presso i cittadini, è conseguenza di una disciplina del processo incoerente, stratificatasi nel tempo sotto la pressione di spinte emergenziali che hanno impedito quella riflessione approfondita e quel confronto con gli operatori che costituiscono un presupposto imprescindibile perché qualsiasi riforma del processo possa davvero funzionare.

In questa prospettiva l'UNCC reputa possibili ed utili riforme del codice di rito che, contemperando la necessità di dare risposte nel merito al diritto fatto valere dal cittadino con la velocizzazione dei tempi di giustizia, prevedano:

1) la semplificazione dei riti, lasciando il rito lavoro per le cause ed i giudizi per i quali attualmente è previsto dal codice di rito, e stabilendo il procedimento ordinario di cognizione come modello base per tutti i restanti giudizi, con soppressione del procedimento di cognizione sommaria, e con possibilità, ove si voglia veramente velocizzare i tempi del processo: **a)** di sopprimere l'udienza di precisazione delle conclusioni, anche in grado di appello, fermo restando il diritto dei difensori di depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, con riduzione anche dei termini per il deposito di tali atti solo se il successivo termine per il deposito della sentenza venga adeguatamente valorizzato, con previsione di sanzioni di natura disciplinare in caso di ripetuta inosservanza; **b)** di prevedere che l'udienza di assunzione dei mezzi di prova ex articolo 184 c.p.c. si tenga entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle memorie previsto dall'articolo 183 c.p.c., termine sempre da valorizzare nei

modi innanzi indicati); **c)** di prevedere la fissazione della prima udienza con termine perentorio abbreviato, con eliminazione della norma ex art.168 bis ultimo comma c.p.c. che consente al giudice il differimento senza limiti della prima udienza;

2) l'eliminazione degli introdotti filtri in appello ed in cassazione;

3) la reintroduzione del precedente testo dell'art. 360 n.5 c.p.c.. (il vizio motivazionale costituiva l'unico strumento per consentire il controllo della giustizia delle decisioni giudiziarie, che non possono limitarsi a rispettare la legalità formale), anche per consentire l'effettivo esercizio da parte della Suprema Corte della funzione nomofilattica, che non può essere veramente effettiva ove non dia luogo ad una giusta (ossia conforme a diritto) decisione anche del caso concreto,

4) la reintroduzione della pubblica udienza in Cassazione (grande conquista della giurisdizione nel momento in cui si è sottratta al controllo del Sovrano assoluto e non controllabile);

5) la eliminazione di ogni possibilità che la motivazione possa essere "*succinta*", come previsto da recenti interventi normativi, dovendo la motivazione, anche breve, essere sempre esauriente, ossia spiegare il perché una tesi viene accolta o respinta, prevedendo l'articolo 111 della Costituzione l'obbligo di motivazione senza ulteriore aggettivazione in senso limitativo;

6) il potenziamento del ricorso ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo, svincolati anche dal requisito dell'urgenza;

7) la previsione della possibilità di un reclamo al Collegio avverso le ordinanze che concedono o negano la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (la decisione Collegiale, peraltro, avrebbe un effetto sicuramente deflattivo per i tantissimi giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme), ed avverso i provvedimenti che decidono l'ammissibilità e la

rilevanza dei mezzi di prova.

L'UNCC reputa che i tanti interventi normativi sul processo civile, fino ad ora operati episodicamente ed "a pioggia", abbiano solo compreso i diritti di difesa, senza neppure raggiungere i tanto annunciati risultati di efficienza.

L'Unione Nazionale delle Camere Civili, pertanto, per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi su indicati (effettività della tutela giurisdizionale, secondo i principi dettati dalla Costituzione e dalla CEDU, ed efficienza del sistema giustizia),

propone

che l'Avvocatura italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a Catania, approvi i principi e gli interventi normativi innanzi esposti, affinché ogni organismo di rappresentanza dell'Avvocatura, incluso il CNF e l'OCF, sia impegnato a sostenere presso le Camere ed il Governo l'approvazione di testi di legge che recepiscano i detti principi ed i detti interventi normativi.

*

Roma, lì 4.9.2018

Per l'Unione Nazionale delle Camere Civili

Il Coordinatore del gruppo di lavoro sul processo civile

Avv. Roberto Fusco